

SEZIONE C

Tirocini di inclusione sociale (Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”).

Articolo 31

Oggetto

1. La Regione, oltre alle tipologie espressamente previste nella Sezione A, articolo 1, comma 4, lettere e) ed f) della presente disciplina, in armonia con quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 22 gennaio 2015, istituisce i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione (di seguito “tirocini di inclusione”) in favore di:
 - a) persone gravemente disabili o in situazione di grave svantaggio sociale in carico ai competenti servizi socio-sanitari;
 - b) persone beneficiarie di misure di inclusione attiva.
2. Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di inclusione, l’attivazione dello stesso non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui articolo 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.
3. Ai fini dei tirocini di inclusione, per “persone in carico ai competenti servizi socio-sanitari” si intendono coloro che, trovandosi in situazione di difficoltà, si sono rivolti ai servizi socio sanitari competenti per elaborare un progetto volto a rimuovere le cause di disagio.
4. Ogni tirocinio di inclusione prevede la relativa comunicazione di avvio alla struttura competente in materia di inclusione lavorativa.

Articolo 32

Monte ore e durata del tirocinio di inclusione

1. La durata dei tirocini di inclusione non può, di norma, essere superiore a 24 mesi.
2. Il tirocinio non può avere durata superiore a 25 ore settimanali e a 8 ore giornaliere.
3. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di inclusione, la Struttura competente in materia di inclusione lavorativa delle persone disabili o svantaggiate può autorizzare, al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione, circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità. La valutazione circa l’opportunità di ammettere a proroga, anche oltre i 24 mesi, può avvenire esclusivamente a seguito di precisa e motivata richiesta acura del soggetto promotore e dei servizi socio-sanitari che hanno in carico il tirocinante.

Articolo 33

Modalità di attivazione

1. I tirocini di inclusione sono regolati da una convenzione da stipularsi tra soggetto ospitante e soggetto promotore. Alla convenzione dovrà essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, concordato con il servizio socio sanitario competente, progetto che dovrà essere sottoscritto da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio:
 - a) tirocinante;
 - b) soggetto ospitante;
 - c) soggetto promotore.

2. Per soggetto ospitante il tirocinio si intende la persona fisica o il soggetto giuridico, di natura pubblica o privata, operante in qualsiasi settore di attività – fatta eccezione per il lavoro domestico - ivi comprese le Associazioni e le Fondazioni.
3. Il progetto personalizzato dovrà contenere almeno le seguenti sezioni:
 - a) anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
 - b) elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
 - c) motivazioni a supporto dell'attivazione del tirocinio di inclusione;
 - d) specifiche del progetto personalizzato:
 - i. competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
 - ii. competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, articolo 4, comma 67, ed eventuale livello EQF;
 - iii. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
 - iv. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.
4. I soggetti promotori predispongono e trasmettono alla Regione, tramite il Portale Lavoro per te, la convenzione e il progetto formativo di cui al precedente comma 1 che la Regione medesima mette a disposizione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del lavoro e delle organizzazioni sindacali.
5. In caso di malfunzionamento o non funzionamento del predetto Portale Lavoro per te, il soggetto promotore è tenuto a garantire la trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 3 con l'ausilio di altri mezzi (pec, posta, fax, ecc.).

Articolo 34

Indennità

1. Per i tirocini di cui alla presente sezione può essere erogata un'indennità quale sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato. L'ammontare dell'indennità è determinato in base alle ore di effettiva presenza e parametrato ai valori riportati all'art. 11.
2. L'indennità è corrisposta, di norma, da parte del servizio socio-sanitario che ha in carico il tirocinante.

Articolo 35

Monitoraggio e Valutazione dei risultati

1. La Regione, d'intesa con il Ministero, partecipa al monitoraggio ed alla valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati coinvolti nei tirocini di inclusione, per la verifica in itinere del percorso.

Articolo 36

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nella Sezione A.